

Art. 3.

Il prezzo per unità di misura si riferisce al litro per i prodotti commercializzati in volume e al chilogrammo per quelli commercializzati a peso.

Il prezzo per unità di misura può essere indicato per 0,1 litro o per 100 grammi qualora si tratti di prodotti il cui volume o il cui peso non superino rispettivamente tali valori.

Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preimballati si riferisce alla quantità netta dichiarata.

Per i prodotti alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di copertura per i quali l'indicazione del contenuto netto complessivo debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto sgocciolato, il prezzo per unità si riferisce al peso del prodotto sgocciolato.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo della indicazione del prezzo per unità di misura:

a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo della indicazione della quantità netta ai sensi dell'art. 9 del decreto concernente il recepimento della direttiva n. 79/112/CEE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

b) i prodotti commercializzati sfusi che in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

c) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;

d) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;

e) i prodotti di fantasia;

f) i gelati monodose;

g) i prodotti preconfezionati corrispondenti a gamme di quantità nominali previste dalle norme vigenti;

h) i prodotti preconfezionati per i quali non siano previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100-250-500-750-1000-1500-2000 g o ml.

Art. 5.

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari o non lo indica secondo le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.

Chiunque non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dall'art. 39 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti su fondi agricoli, o non la indica in modo chiaro e ben visibile, quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, è soggetto alle sanzioni già previste per la mancata indicazione del prezzo di vendita, che verranno irrogate con la procedura per esse prevista.

Art. 6.

L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati in esercizi la cui superficie di vendita sia inferiore a 45 mq o su fondi agricoli è facoltativa fino al 17 agosto 1985.

L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati negli altri esercizi, nonché nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita, è facoltativa fino al 31 dicembre 1983.

Prima di tali termini, l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS —
COLOMBO — ANDREATTA
— MARCORÀ — DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 settembre 1982, n. 904.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento internò delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;

c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO
— ANDREATTA — ALTISSIMO
— DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 4

ALLEGATO

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati

Restrizioni

1. Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.

Trifenili policlorurati (PCT).

Preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1% in peso.

Non sono ammessi, salvo nelle seguenti eccezioni:

1. Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze.

2. Grandi condensatori (≥ 1 Kg. di peso totale).

3. Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 35% di difenili pentaclorurati o difenili maggiormente clorurati). I piccoli condensatori, che non rispondono alle esigenze sopra menzionate, possono essere ancora immessi sul mercato per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso.

4. Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso (salvo negli impianti destinati a trattare prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali, prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario; se tuttavia in tali impianti i PCB sono utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro uso è consentito fino al 31 dicembre 1983).

5. Fluidi idraulici per:

a) l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere;

b) le macchine di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell'alluminio, usate alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 1983.

6. Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto del presente decreto.

Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.

2. Cloruro-1-etilene (cloruro di vinile monomero).